

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 20-4955

D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141 "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19". Modifiche e integrazioni.

A relazione dell'Assessore Marrone:

Premesso che:

- il Consiglio dei Ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 07 ottobre 2020, il 13 gennaio 2021, il 21.04.2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31.07.2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
- l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;
- con Deliberazione n. 21-1132 del 13.03.20 la Giunta Regionale ha approvato indicazioni di dettaglio per i servizi sociali durante l'emergenza del virus COVID-19, rinviando a successive deliberazioni gli eventuali ulteriori indirizzi per garantire la completa operatività di tutti i servizi residenziali, qualora, a causa di possibili conseguenze dovute al COVID-19, si verificassero emergenze relative all'assenza di personale;
- tali ulteriori indicazioni sono state poi concretamente dettate con D.G.R. n. 4-1141 del 20.3.2020 "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19", considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale aveva determinato notevoli difficoltà di reperimento delle qualifiche professionali di ambito socio-sanitario, rendendo quindi difficile il mantenimento dei necessari standard gestionali dei servizi nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, quali residenzialità anziani, disabilità, minori, come peraltro evidenziato dai gestori delle strutture con diverse note inviate agli uffici regionali;
- con D.G.R. n. 2-1181 del 30.3.2020 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra l'Unità di crisi Regione Piemonte, la Prefettura di Torino, la Città Metropolitana e le province del Piemonte avente ad oggetto "Ulteriori misure di contenimento Covid 19 e indicazioni operative sull'assistenza territoriale e nelle strutture assistenziali e socio sanitarie, ivi comprese le RSA". L'art. 4 di tale Protocollo prevede che la Regione Piemonte "in applicazione delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 20.3.2020 n. 4-1141 (...) favorisce il reperimento e la temporanea sostituzione del personale sociosanitario necessario da parte delle RSA";

- con D.G.R. n. 8-3950 del 22.10.2021 “Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. D.G.R. n. 46-5662 del 25 marzo 2002. Disposizioni, a parziale modifica dell’allegato B) della D.G.R. n. 52-409 del 26 luglio 2010, in materia di fabbisogno professionale del profilo di Operatore Socio Sanitario, per il triennio formativo 2022-2024” si è dato atto del fabbisogno professionale di Operatore socio sanitario rilevato per il triennio formativo 2022-2024.

Considerato che la Deliberazione n. 4-1141/2020 suddetta:

- vista la situazione drammatica venutasi a creare nelle strutture residenziali piemontesi e l’esito sostanzialmente infruttuoso dello scorrimento delle graduatorie vigenti e degli avvisi per il reclutamento straordinario di personale, ha temporaneamente consentito fino a nuove disposizioni, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore, di poter assolvere parte del monte ore di assistenza tutelare, nonché quello assegnato alla figura dell’educatore professionale, anche con altre figure professionali;
- ha previsto che il periodo di lavoro svolto nelle strutture residenziali e semi-residenziali dal personale di cui alla lettera c) della stessa per assolvere a parte del monte ore di assistenza tutelare possa essere valutato quale credito formativo ai fini dell’ottenimento della qualifica di OSS, da disciplinarsi con successivo provvedimento deliberativo.

Dato atto che con riferimento alla D.G.R. n. 2-1181 del 30.3.2020 è stata prevista la possibilità per gli operatori assunti ai sensi della D.G.R. 4-1141/2020 suddetta di accedere alla formazione per acquisire la qualifica di Operatore Socio Sanitario mediante l’inserimento nella programmazione formativa di crediti per gli stessi in relazione al periodo di lavoro svolto nelle strutture.

Considerato che tale possibilità di fruire di crediti è stata ripresa nelle disposizioni inerenti i corsi di formazione approvate dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2-1114 del 13.03.2020, per l’inserimento in tutti i corsi in essere durante il periodo emergenziale, sia finanziati sia riconosciuti.

Rilevato che ai sensi della D.G.R. n. 4-1141/2020 sono stati assunti numerosi operatori per concorrere all’assolvimento del monte ore di assistenza tutelare che tuttora sono essenziali per garantire il proseguimento dell’attività e la continuità nell’assistenza nelle strutture, stante il necessario periodo di riequilibrio del sistema e considerato anche il permanere dell’estrema difficoltà a reperire figure con qualifica di OSS.

Rilevato, altresì, che non si è invece riscontrato un esteso impiego di altre figure professionali individuate dalla D.G.R. n. 4-1141/2020 ai fini dell’assolvimento di parte del monte ore ordinariamente assegnato agli Educatori, né si è verificata la disponibilità di Educatori a prestare attività nelle strutture residenziali per anziani ai fini dell’assolvimento del monte ore ordinariamente assegnato agli OSS.

Ritenuto, per le motivazioni suesposte, non più necessario consentire l’assolvimento di parte del monte ore ordinariamente assegnato agli Educatori da parte di altre figure professionali così come individuate dalla D.G.R. n. 4-1141/2020, né l’utilizzo dell’educatore quale operatore che può assolvere a parte del monte ore di assistenza tutelare in affiancamento a un OSS.

Ritenuto, altresì, di definire il termine ultimo rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4-1141/2020, da applicarsi esclusivamente nella comprovata impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme, prevedendo quanto segue:

- l'assunzione di altre figure per poter assolvere parte del monte ore di assistenza tutelare, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, così come stabilito dalla D.G.R. 4-1141/2020, con esclusione degli operatori che abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2), può essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi della D.G.R. 4-1141/2020 per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare è consentito, con obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS, entro il 31.12.2025, tenuto conto che l'iscrizione al corso suddetto deve avvenire entro il termine massimo della programmazione formativa di cui alla direttiva per il periodo 2022-2024, in corso di definizione, e conseguentemente l'ottenimento della qualifica di OSS deve avvenire entro il termine massimo del 31.12.2025;
- il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi della D.G.R. 4-1141/2020 per l'assolvimento di parte del monte ore ordinariamente assegnato agli Educatori è consentito per il tempo necessario al reperimento di personale in possesso di titolo di Educatore professionale e della conseguente riorganizzazione del servizio, che prioritariamente dovrà tenere in considerazione l'interesse delle persone a cui è rivolta l'attività di educazione, e comunque entro il 31 dicembre 2022.

Tutto ciò premesso:

vista la D.G.R. n. 21-1132 del 13.03.20;

vista la D.G.R. n. 4-1141 del 20.3.2020;

vista la D.G.R. n. 2-1181 del 30.3.2020;

vista la D.G.R. n. 8-3950 del 22.10.2021;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di modificare, dal 16 maggio 2022, la D.G.R. n. 4-1141 del 20.3.2020 come segue:
 - il punto b) del dispositivo che recita: “Nelle tipologie strutturali ove è previsto un monte ore assegnato alla figura dell’educatore professionale, è consentito assegnarne una parte a candidati in possesso di una laurea triennale in Servizio sociale (classe L-39), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87), laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51)” è revocato;
 - al punto c) del dispositivo il periodo “abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2)” è revocato;
- di definire il termine ultimo rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4-1141/2020, da applicarsi esclusivamente nella comprovata impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme, prevedendo quanto segue:
 - l’assunzione di altre figure per poter assolvere parte del monte ore di assistenza tutelare, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, così come stabilito dalla D.G.R. 4-1141/2020, con esclusione degli operatori che abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2), può essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
 - il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi della D.G.R. 4-1141/2020 per l’assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare è consentito, con obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l’ottenimento della qualifica di OSS, entro il 31.12.2025, tenuto conto che l’iscrizione al corso suddetto deve avvenire entro il termine massimo della programmazione formativa di cui alla direttiva per il periodo 2022-2024, in corso di definizione, e conseguentemente l’ottenimento della qualifica di OSS deve avvenire entro il termine massimo del 31.12.2025;
 - il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi della D.G.R. 4-1141/2020 per l’assolvimento di parte del monte ore ordinariamente assegnato agli Educatori è consentito per il tempo necessario al reperimento di personale in possesso di titolo di Educatore professionale e della conseguente riorganizzazione del servizio, che prioritariamente dovrà tenere in considerazione l’interesse delle persone a cui è rivolta l’attività di educazione, e comunque entro il 31 dicembre 2022.
- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)